



Procura generale della Repubblica
Corte di cassazione

Consiglio Nazionale Forense

ACCORDO

AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 5-BIS, DEL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98
E SUCCESSIVE MODIFICHE

Tra la Procura generale della Corte di cassazione, in persona del Procuratore generale, dott. Riccardo Fuzio

e

il *Consiglio Nazionale Forense*, in persona del suo Presidente, Avv. Andrea Mascherin;

premesso che l'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, prevede che “i laureati in giurisprudenza (...) che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Procura generale della Corte di cassazione della durata complessiva di diciotto mesi”;

rilevato che il comma 5-bis dell'art. 73 prevede che l'attività di formazione degli ammessi allo *stage* è condotta in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense, relativamente agli Uffici di legittimità, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica

forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali;

considerato che è pertanto opportuno dare svolgimento alle disposizioni sopra indicate, con un accordo-quadro che regoli lo svolgimento del tirocinio sostitutivo previsto dalla normativa vigente;

considerato che presso la Procura generale della Corte di cassazione vi è attualmente la disponibilità allo svolgimento di uno *stage* di formazione, in forza di apposito bando di selezione adottato in data 15 maggio 2018;

richiamata ogni restante disposizione di cui all'art. 73 citato;

SI CONVIENE

ART. 1

1. Costituiscono oggetto del presente accordo le regole di svolgimento del tirocinio presso la Procura generale della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, da parte di laureati in giurisprudenza che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 della suddetta norma, nonché dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 42-ter, secondo comma, lettera g), del R.D. 10 gennaio 1941, n. 12, siano iscritti nel registro dei praticanti presso un Consiglio circondariale dell'Ordine degli Avvocati.

ART. 2

1. Per l'ammissione al tirocinio presso la Procura generale della Corte di cassazione gli interessati propongono apposita domanda, indirizzata allo stesso Ufficio, secondo le disposizioni dell'art. 73 del d.l. n. 69/2013 nonché nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Procura generale in sede di emanazione del relativo bando di selezione.

2. Il periodo di formazione teorico-pratica presso la Procura generale ha la durata complessiva di diciotto mesi. Gli ammessi hanno accesso ai fascicoli processuali e partecipano alle udienze; non hanno accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto d'interessi per conto proprio o di terzi, e di quelli inerenti i procedimenti trattati dallo studio legale presso il quale sono o sono stati

praticanti.

ART. 3

1. Lo *stage* può essere svolto contestualmente al tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

2. Il tirocinante garantisce la sua presenza presso l'Ufficio giudiziario, secondo le linee-guida adottate dal Capo dello stesso Ufficio, in giornate e orari da individuare d'intesa con il magistrato affidatario. In linea di principio è richiesta la presenza per almeno due giorni la settimana e comunque per 20 ore settimanali complessive (comprensive delle attività di studio e di ricerca, anche da remoto).

ART. 4

1. Gli ammessi allo *stage* assistono e coadiuvano i magistrati affidatari nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio. È escluso che gli ammessi possano essere destinati al mero disbrigo di attività di segreteria o di carattere amministrativo.

2. Essi sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e riserbo riguardo a informazioni e dati acquisiti durante il tirocinio, e all'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività. Devono astenersi dalla deposizione testimoniale su quanto appreso in ragione del loro tirocinio.

3. Il tirocinante in formazione che svolge o ha svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato deve segnalare al magistrato formatore gli eventuali procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio o per i quali vi siano rapporti di parentela, di amicizia o di frequentazione con le parti o i loro difensori.

4. La Procura generale della Corte di cassazione comunica al Consiglio Nazionale Forense e ai Consigli dell'Ordine presso i quali risultano iscritti i tirocinanti ai fini della pratica forense:

a) i nominativi degli ammessi allo *stage*, specificando sia lo studio legale di

riferimento sia il Consiglio dell'Ordine presso il quale il tirocinante risulti eventualmente iscritto;

b) il progetto formativo previsto per ciascun tirocinante;

c) il nominativo del magistrato coordinatore e del magistrato formatore; qualora nel corso dello *stage* vi sia avvicendamento di magistrati di affidamento, ne sarà data comunicazione al Consiglio Nazionale Forense e al Consiglio dell'Ordine di eventuale iscrizione del tirocinante.

La comunicazione dei dati sopra indicati al Consiglio dell'Ordine riguarda esclusivamente i nominativi degli iscritti nell'elenco dei tirocinanti da questo tenuto.

ART. 5

1. L'attività dei tirocinanti si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore. Il progetto formativo inerente lo *stage* definisce in dettaglio i settori nei cui ambiti sono esercitate le attività di formazione.

2. Gli ammessi allo *stage* non possono esercitare attività professionale dinanzi all'ufficio presso cui svolgono il tirocinio, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti o che sono stati comunque trattati dal magistrato affidatario. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato affidatario.

ART. 6

1. Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della pubblica amministrazione.

2. Convenzioni con eventuali terzi finanziatori potranno consentire l'istituzione di apposite borse di studio.

3. I tirocinanti in formazione sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'Ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro

specificamente dedicati e organizzati dalla Struttura Territoriale della Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di cassazione. Avranno altresì accesso alla biblioteca giuridica presso la Corte ed al sistema informatico *Italgjureweb*, previo rilascio di password provvisorie per la durata del tirocinio.

4. L'esito positivo dello *stage* è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale forense. Qualora il tirocinante abbia già svolto positivamente il semestre di tirocinio prima del conseguimento della Laurea magistrale in giurisprudenza, l'esito positivo dello *stage* è valutato per un periodo di sei mesi ai fini del compimento del tirocinio professionale.

ART. 7

1. Il tirocinio formativo può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore generale, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio e la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine ed il prestigio dell'ordine giudiziario e della stessa Procura generale ed anche in caso di mancato rispetto degli obblighi e della necessaria frequenza a cui è tenuto il tirocinante.

2. L'interruzione dello *stage*, con la relativa motivazione, è comunicata sia al Consiglio Nazionale Forense sia al Consiglio dell'Ordine presso il quale il tirocinante risulta iscritto ai fini della pratica forense.

ART. 8

1. Al termine del periodo di tirocinio, il magistrato affidatario redige una relazione finale delle attività svolte dal tirocinante, formata secondo le modalità stabilite nelle linee-guida predisposte dall'Ufficio. La Procura generale della Corte di cassazione trasmette al Consiglio Nazionale Forense e al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto il tirocinante ai fini della pratica forense la documentazione concernente l'attività svolta da ciascun tirocinante, unitamente alla relazione finale con il relativo parere.

ART. 9

1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le Parti fanno riferimento alla normativa e alle disposizioni regolamentari previste in materia.

Roma, 19 LUG 2018

IL PROCURATORE GENERALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Riccardo Fusto

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Antonio...